



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Paola, Dott. Carlo Le Pera, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2 R.G.A.C. dell'anno 2017

**TRA**

SCONZA VALTER (SVNVTR61B05A253C), nato ad Amantea il 05.02.1961, ivi residente in Strada Nuova n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Costa (CSTDNL81L53C352W) presso lo studio della quale, nella Via T. Campanella di Catanzaro, elettivamente domicilia – ricorrente.

**CONTRO**

PREFETTURA DI COSENZA, in persona del Prefetto pro-tempore – opposto, contumace.

**E**

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore – opposta, contumace.

**OGGETTO:** opposizione a intimazione di pagamento.

**CONCLUSIONI:** come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - Sconza Valter proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 034 2016 90059594 63000, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per la riscossione della somma complessiva di € 46.144,82 chiesta in forza

N°2/17 R.G.A.C

N° 817 Sent. 17

N° / Rep.

N° 3088 Cron. 14

Oggetto:

opposizione a  
intimazione di  
pagamento

12.09.2017

11.10.2017

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Carlo Le Pera  
Avvocato

di differenti cartelle esattoriali già notificate e rimaste inevase.

L'opposizione era limitata alla sola cartella esattoriale n. 03420140034981268000, recante la somma di € 1.179,21, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada di competenza della Prefettura di Cosenza.

La società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. e la Prefettura di Cosenza, ritualmente convenuti in giudizio, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.

2. – L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

La parte opponente ha eccepito che la cartella esattoriale in oggetto non è stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento infrazione, costituente titolo esecutivo dell'ingiunzione di pagamento.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cassazione civile, sez. II, 07/04/2010, n. 8267).

La Prefettura di Cosenza e la società di riscossione, rimasti contumaci, non hanno prodotto la prova della notifica del verbale di accertamento.

Pertanto, deve essere annullata l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella esattoriale n. 03420140034981268000, recante la somma di € 1.179,21.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

### PQM

Definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Sconza Valter:

- annulla l'intimazione di pagamento n. 034 2016 90059594 63000, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., limitatamente alla cartella esattoriale n. 03420140034981268000, recante la somma di € 1.179,21;
- condanna la Prefettura di Cosenza in persona del Prefetto pro tempore, in solido con la società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 561,00, di cui € 125,00 per spese ed € 436,00 per compenso, oltre rimb. forf., i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Paola, li 11.10.2017

UFFICIO DEL TRIBUNALE DI PAOLA  
Depositate in Cancelleria  
12 OTT. 2017  
Oggi  
IL CANCELLIERE L.  
Dott.ssa SPINOLLA



Il Giudice di Pace

Dott. Carlo Le Pera